



Via Gregorio Allegri , 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

# COMUNICATO STAMPA

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. –Dipartimento Interregionale

### RIUNIONE VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2012

- 1. Ricorso A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, ridetermina avverso la sanzione della ammenda di € 1.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Ars et Labor Grottaglie/Calcio Pomigliano del 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 24.10.2012) la sanzione nell’ammenda di €1.000,00
- 2. Ricorso S.S.A.R.L. SAN BASILIO PALESTRINA** **RESPINTO** avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calc. Di Gioacchino Luca seguito gara San Basilio Palestrina/Anziolavinio del 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012)
- 3. Ricorso U.S. SAMBENEDETTESE 2009 SSDRL** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, ridetermina avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco con decorrenza immediata per 2 gare effettive da disputarsi in campo neutro a porte chiuse, ed ammenda di € 1.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Celano F.C. Marsica/Sambenedettese 2009 del 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012) la sanzione infliggendo la punizione sportiva dell’obbligo di disputa di 2 gare a porte chiuse. Conferma nel resto

#### **4. Ricorso POL. ARZACHENA**

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Corsini Claudio seguito gara Real SM Hyria A.S.D./Arzachena del 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012)

**RESPINTO**

#### **5. Ricorso A.C.D. FOGGIA CALCIO con richiesta di procedimento di urgenza**

avverso la sanzione:

- dell'obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse;
- dell'ammenda di €2.000,00,

inflitte seguito gara Puteolana/Foggia Calcio del 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 7.11.2012)

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, ridetermina la sanzione nell'ammenda di € 8.000,00 con diffida.